



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 14/12/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2595

Art. 5, L.R. 25.02.2010, n. 1. Approvazione Linee di indirizzo per l'accesso al Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro.

L'Assessore al Welfare sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia è impegnata nella rimozione delle cause che provocano mortalità nei luoghi di lavoro e pone costante attenzione, nell'ambito della propria programmazione delle politiche del lavoro, sul rispetto delle condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro e di dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Tutto ciò, nell'ottica di politica del diritto regionale, passa anche dalla prevenzione dei rischi e degli incidenti mortali sul lavoro e dalla diffusione della cultura della legalità e della consapevolezza dei diritti e degli obblighi derivanti, in capo alle parti, dal rapporto di lavoro; pertanto, la qualità e la quantità degli interventi programmati in generale in materia lavoristica ha come azioni fondamentali e strettamente connesse tra loro sia la prevenzione che il sostegno economico alle situazioni di bisogno.

Con L.R. 25.02.2010, n. 1 (BURP n. 40 Suppl. del 02.03.2010) è stato istituito il Fondo di solidarietà in favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro.

L'art. 5 della L.R. n. 1 del 25.02.2010 prevede che la Giunta approvi le Linee di indirizzo circa le modalità di richiesta, di erogazione e l'entità dei benefici rivolti alle famiglie interessate all'accesso al Fondo di solidarietà istituito con la medesima Legge regionale.

Con la presente deliberazione, pertanto, si propone di approvare le Linee di indirizzo come articolate nell'Allegato 1, da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Fondo di cui alla L.R. n. 1/2010 ha finalità meramente solidaristiche e, in quanto tali, prescinde dall'accertamento delle cause e delle effettive modalità di svolgimento dell'infortunio mortale e trova ragion d'essere nell'evento mortale in sé e per sé considerato purché riguardi una lavoratrice o un lavoratore che versa nelle condizioni, soggettive e oggettive, di ammissibilità di cui all'art. 2, co. 1, L.R. 1/2010.

L'accesso al Fondo è comunque un intervento organico al sistema integrato dei servizi sociali configurato dalla legge regionale 19/2006 attraverso il Piano Regionale delle Politiche Sociali attuato nel territorio tramite i Piani Sociali di Zona, atteso che il sostegno economico nei confronti dei soggetti beneficiari come individuati dalla L.R. n. 1/2010 (art. 2, co. 5) deve essere accompagnato dalla creazione di una rete di soggetti, pubblici e del privato sociale, impegnati nell'assistenza ai familiari delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti, nella realizzazione di misure di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico, nell'inclusione sociale e nell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

A tal proposito, l'Assessorato al Welfare - Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità è

impegnato nell'attuazione dell'ASSE III del P.O. FESR che ha proprio nell'inclusione sociale, nella conciliazione vita-lavoro mirata alla ricerca di lavoro e nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati i propri principali obiettivi.

I beneficiari di cui all'art. 2, co. 5, L.R. 1/2010 effettueranno l'apposita istanza ("Allegato A" alle Linee di indirizzo) al Sindaco del Comune pugliese in cui è accaduto l'infortunio mortale sul luogo di lavoro, con il supporto dei Servizi Sociali, comunali e d'Ambito, e degli attori sociali operanti sul territorio a tutela delle vittime di infortuni mortali sul lavoro che intendano aderire al Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato 2.

A sua volta, il Sindaco, preso atto di detta istanza, nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie competenze in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, inoltrerà alla Regione Puglia - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, anche utilizzando la Posta Elettronica Certificata, l'apposita richiesta di accesso al Fondo di solidarietà di cui alla L. R. 1/2010 ("Allegato B" alle Linee di indirizzo).

Considerato il carattere innovativo del complessivo intervento che si intende porre in essere e al fine di garantire la massima diffusione e comunicazione ai soggetti interessati, con la presente deliberazione si propone altresì di approvare uno schema di protocollo d'intesa, che non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Puglia, così come articolato nell'Allegato 2 da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con soggetti del privato sociale direttamente operanti nel tema di che trattasi che intendono aderirvi.

La sottoscrizione e l'adesione al Protocollo d'Intesa sopra detto, impegnano i soggetti sottoscrittori o aderenti a:

- garantire un'assistenza, nei confronti dei beneficiari/aventi diritto che richiedono l'accesso al Fondo di solidarietà, ai fini della presentazione dell'istanza al Sindaco p.t. del Comune in cui è accaduto l'infortunio sul luogo di lavoro;
- promuovere e informare circa le opportunità offerte dal Fondo di solidarietà della L. R. n. 1/2010;
- attuare progetti di interesse comune e di estesa utilità sociale al fine di facilitare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi e degli infortuni sui luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico.

Alla luce della fase di concertazione con gli attori sociali che ha accompagnato l'istituzione del Fondo di solidarietà di cui alla legge regionale 1/2010, nella fase di avvio finalizzata all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, la Regione sottoscriverà il Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato 2, con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro - ONLUS" (A.N.M.I.L.) e con Federcasalinghe - Federazione Nazionale Casalinghe, in relazione alla specificità degli scopi statutari delle due Associazioni.

L'A.N.M.I.L., costituita il 19 dicembre 1943 e riconosciuta quale associazione di diritto privato con D.P.R. 31 marzo 1979, opera per la tutela contro i rischi professionali ed è stata parte attiva nel processo di redazione dello schema di legge, divenuto legge regionale 1/2010 di che trattasi.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto associativo l'A.N.M.I.L. persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari e dei lavoratori esposti ai rischi professionali, come singoli e come categoria.

Federcasalinghe si propone, quale forza di rappresentanza sindacale, la tutela morale, sociale, giuridica ed economica del lavoro casalingo svolto all'interno del proprio nucleo familiare (Art. 2, comma 1 dello Statuto associativo).

Il medesimo Protocollo, in relazione alla costruzione di una rete solidaristica in favore dei familiari delle lavoratrici e lavoratori deceduti a seguito di incidenti sul luogo di lavoro, è comunque aperto alla successiva adesione di altri soggetti interessati.

L'istituzione del Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro trova copertura finanziaria (art. 6, L. R. 1/2010) nei limiti di una percentuale, pari al 3%, dello stanziamento annualmente assicurato sul capitolo 784010 relativo al Fondo Globale per i Servizi

Socio-Assistenziali il quale costituisce il co-finanziamento regionale al Fondo Nazionale delle Politiche sociali per la realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi sociali.

Ai sensi della legge regionale 24 settembre 2010, n. 11 "Norme per la copertura delle perdite d'esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)" (B.U.R.P. n. 149 del 27/9/2010) lo stanziamento di competenza del Capitolo 784010 - U.P.B. 5.1.1 del Bilancio corrente ammonta a euro 10.000.000, a fronte dello stanziamento iniziale di euro 19.850.000,00.

Pertanto, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà in favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro di cui alla legge regionale 1/2010 ammonta per l'anno corrente a euro 300.000,00.

Alla luce del complesso delle risorse disponibili, l'entità dei benefici erogabili sul Fondo di solidarietà avverrà nei limiti e con le modalità espressamente previste nelle Linee di indirizzo allegate al presente provvedimento che tengono conto della reale disponibilità finanziaria vincolata alle finalità del Fondo di solidarietà e dell'incidenza del numero di decessi nei luoghi di lavoro sul territorio regionale per anno.

Le richieste di accesso al Fondo in argomento che non dovessero trovare soddisfazione nell'anno, per l'eventuale esaurimento dei fondi disponibili, saranno evase nell'esercizio finanziario successivo.

La deliberazione di Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 658 avente oggetto "Patto di stabilità interno 2008 e 2009. Disposizioni della Giunta regionale per la conseguente azione amministrativa nell'anno 2010" così come modificata dalla successiva deliberazione 22 giugno 2010, n. 1476, ha fissato in euro 10.000.000,00 l'importo degli impegni assumibili nel corso del corrente esercizio sul Capitolo 784010.

La determinazione del Direttore d'Area 22 settembre 2010, n. 11, ha individuato il capitolo di bilancio 784010 - U.P.B. 5.1.1; a valere sul quale effettuare pagamenti urgenti nei limiti dell'importo di cassa pari a euro 50.000,00, attribuito ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale 1712/2010 e 1858/2020.

Si propone quindi di erogare la suddetta disponibilità di cassa per il Fondo di solidarietà in favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro nel corso dell'anno 2010 che ne fanno richiesta, tenendo conto dell'ordine cronologico della data nella quale si è verificato l'infortunio mortale sul luogo di lavoro.

Agli ulteriori pagamenti riferiti all'anno 2010 si provvederà nel corso del prossimo esercizio finanziario a condizione che sia verificata la compatibilità della programmazione di che trattasi con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia, così come richiesto dalla deliberazione di Giunta regionale 1712/2010.

Per ultimo, è da rilevare che la Giunta regionale, con deliberazione 6 agosto 2010 n. 1892, ha stabilito di alimentare il medesimo Fondo di solidarietà con le eventuali somme derivanti dalla propria costituzione di parte civile nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da infortuni mortali sui luoghi di lavoro che vedano il coinvolgimento della Regione Puglia in qualità di persona offesa dal reato.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare le Linee di indirizzo unitamente allo schema di Protocollo d'Intesa entrambi allegati alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e di autorizzare alla firma del Protocollo di che trattasi l'Assessore al Welfare Dr.ssa Elena Gentile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:

l'onere derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi euro 300.000, pari al 3% dello stanziamento di competenza sul Capitolo 784010 - U.P.B. 5.1.1 del Bilancio corrente, giusta disponibilità ad impegnare disposta con deliberazione di Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 658 così come modificata dalla successiva deliberazione 22 giugno 2010, n. 1476.

All'impegno della predetta spesa provvederà la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità con proprio atto entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

Nel corso del presente esercizio finanziario, a parziale scarico del predetto impegno, potranno essere erogati a valere sul Fondo di solidarietà in favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa

di incidenti nei luoghi di lavoro nel corso dell'anno 2010, erogazioni per complessivi euro 50.000,00 pari alla totale disponibilità di cassa individuata, con determinazione del Direttore d'Area 22 settembre 2010, n. 11, sul capitolo di bilancio 784010 - U.P.B. 5.1.1, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale 1712/2010 e 1858/2020.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d) della legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare le Linee di indirizzo per l'attivazione del Fondo di solidarietà per i familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro, emanate ex art. 5, L.R. 25.02.2010, n. 1, di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;

- di approvare lo Schema di Protocollo d'intesa, non comportante oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Puglia, aperto all'adesione di associazioni e soggetti interessati, per il coordinamento delle attività connesse all'attuazione del Fondo di solidarietà per i familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro e per l'attivazione di forme di collaborazione inter-istituzionale di cui all'Allegato 2 della presente Deliberazione, costituente parte integrale e sostanziale della stessa, autorizzando alla firma del medesimo Protocollo l'Assessore al Welfare dott.ssa Elena Gentile che potrà altresì apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie all'atto della firma;

- di dare avvio all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, sottoscrivendo il Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato 2, con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro - ONLUS" (A.N.M.I.L.) e con Federcasalinghe - Federazione Nazionale Casalinghe, in relazione alla specificità degli scopi statuari delle due Associazioni;

- di erogare il Fondo di solidarietà in favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro nel corso dell'anno 2010 che ne fanno richiesta, a valere sulla disponibilità di cassa attribuita sul capitolo del bilancio corrente 784010 - U.P.B. 5.1.1 giusta determinazione del Direttore d'Area 22 settembre 2010, n. 11, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale 1712/2010 e 1858/2010, tenendo conto dell'ordine cronologico della data nella quale si è verificato l'infortunio mortale sul luogo di lavoro;

- le richieste di accesso al Fondo in argomento che non dovessero trovare soddisfazione nell'anno nel quale si è verificato l'infortunio mortale sul luogo di lavoro, per l'eventuale esaurimento dei fondi disponibili, saranno evase nell'esercizio finanziario successivo,

- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni altro adempimento attuativo per l'erogazione del Fondo di solidarietà di che trattasi;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente a tutti i suoi Allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine dedicate dell'Assessorato al Welfare.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone